



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Denominazione e origini

È costituita l'Associazione Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.). L'Associazione si pone in continuità con l'attività di dialogo e di formazione ecumenica che, promossa da Maria Vingiani a Venezia nel 1947 e sostenuta poi da amici di varie parti d'Italia, si è sviluppata a Roma in forma privata nel 1959 (all'annuncio del Concilio Ecumenico Vaticano II) e in forma pubblica dal 1964, strutturandosi quindi nel Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.).

Art. 1- Scopi

Il S.A.E., Associazione non lucrativa e di utilità sociale, ha lo scopo di assicurare in modo permanente e di espandere l'esperienza del dialogo e il servizio di formazione ecumenica, nella volontà di contribuire all'attuazione dei Documenti ecumenici e di dialogo delle varie Chiese, a partire da quelli prodotti dal Concilio Ecumenico Vaticano II e dal Consiglio ecumenico delle Chiese (C.E.C.).

Sul piano metodologico, il S.A.E. cura l'organizzazione di Sessioni e iniziative di formazione ecumenica, promuove esperienze di dialogo interconfessionale, ebraico-cristiano e anche più ampiamente interreligioso. L'Attività dell'Associazione è intesa alla promozione di una cultura di rispetto tra diverse espressioni religiose, di educazione alla collaborazione per la giustizia, la pace e la salvaguardia del Creato. L'Associazione è impegnata altresì a suscitare e sostenere Gruppi misti di ricerca e studio e centri di interesse ecumenico che favoriscano una crescente capacità di dialogo e di collaborazione fra le varie comunità religiose.

Art. 2 - Sede

Il S.A.E. ha sede in Piazza S. Eufemia, 2 - 20122 Milano.

Art. 3 - Soci

Sono Soci del S.A.E. i laici che, dichiarando di condividerne lo spirito e le linee statutarie, presentano personale domanda di iscrizione al Comitato Esecutivo (art. 8) e vengono accettati a discrezione del medesimo.

I Soci versano, al momento dell'ammissione e successivamente per ciascun anno sociale, una quota il cui ammontare è stabilito dal Consiglio dei Gruppi Locali (C.G.L.) (art. 9), su proposta del C.E. (art. 8).

I Soci decadono se non hanno versato la quota associativa annuale. I Soci possono essere esclusi per incompatibilità con lo spirito e le linee statutarie dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal C.E. all'unanimità.

I Soci partecipano alla vita associativa, e per i maggiorenni è previsto l'esercizio del diritto all'elettorato passivo e attivo, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferi-

menti per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 4 - Organi centrali dell'Associazione

Organi centrali dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea generale;
2. Il Presidente;
3. Il Comitato Esecutivo;
4. Il Consiglio dei gruppi locali;
5. I Revisori dei Conti.

Art. 5 - Assemblea generale (composizione e attribuzioni)

L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il versamento della quota annuale, i quali hanno diritto di voto (art. 2532 c.c.).

Essa determina annualmente le linee di lavoro e i criteri di gestione dell'Associazione; approva i bilanci e la relazione annuale che le viene sottoposta dal Presidente.

Delibera su tutto quanto demandato per legge o per Statuto, nonché sulle modifiche dello Statuto stesso.

Ha facoltà di nominare un Presidente emerito dell'Associazione.

Art. 6 - Assemblea Generale (convocazioni, deliberazioni e modifiche dello Statuto)

I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, e in Assemblea straordinaria ogni qualvolta sia necessario mediante comunicazione scritta personale.

La convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere altresì convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi componenti. I presenti provvedono, in apertura di seduta, a nominare un Presidente di turno e un Segretario.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, in altra ora. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Delle riunioni si redige processo verbale, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea. Il verbale resta a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione.

Quando l'Assemblea straordinaria delibera in materia di modificazione dello Statuto, per essere regolarmente costituita richiede la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci. E ammessa la partecipazione per delega: a ciascun socio non possono essere conferite più di tre deleghe. Per la validità delle deliberazioni di variazioni dello Statuto si richiede una maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente, eletto dai Soci, rappresenta l'Associazione; convoca l'Assemblea generale; convoca il C.G.L. (art. 8) e formula l'ordine del giorno delle rispettive riunioni.

Svolge funzioni di coordinamento con i Consulenti e con il Comitato degli Esperti (art. 11). Prepara la relazione da sotto-

porre all'Assemblea generale.

Può nominare un delegato fra i Membri del C.E. in caso di sua assenza o impedimento.

Nell'ipotesi di sue dimissioni, le sue funzioni sono esercitate dal più anziano, come Socio, dei Membri del C.E., che indice l'elezione straordinaria del nuovo Presidente entro i tre mesi successivi alle dimissioni.

L'elezione del Presidente avviene in forma epistolare da parte di tutti i Soci in regola con l'iscrizione.

Il Presidente dura in carica quattro anni con mandato rinnovabile; per motivi di eccezionale gravità, l'Assemblea generale dei Soci può prorogare l'incarico per un anno.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente può avvalersi di uno o più collaboratori sotto il suo insindacabile controllo.

Art. 8 - Comitato Esecutivo (composizione, attribuzioni e deliberazioni)

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da non più di quattro membri eletti dal C.G.L., di accertata disponibilità operativa, sulla base di specifiche competenze in campo culturale, organizzativo e amministrativo.

Alle elezioni dei Membri del C.E. provvede il C.G.L. nella prima riunione utile dopo la nomina del Presidente e comunque entro tre mesi da tale nomina.

I Membri del C.E. durano in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente.

Il Comitato esecutivo è investito dei poteri della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ne promuove le iniziative sulla base delle direttive dell'Assemblea generale.

Il C.E. procede alla designazione dei Consulenti e del Comitato degli Esperti (art. 11). Il C.E. vigila sulla compatibilità dei comportamenti dei singoli con lo spirito e le linee dell'Associazione. Il C.E. opera permanentemente per garantire la continuità dell'attività associativa. A tale scopo, nell'ambito delle sue funzioni, dovrà assicurare i servizi di Segretario e di Amministratore dell'Associazione. Per delibere di particolare rilevanza, il C.E. è convocato espressamente dal Presidente, che ne dà comunicazione al C.G.L..

Art. 9 - Consiglio dei Gruppi Locali (composizione, attribuzioni, deliberazioni)

Il Consiglio dei Gruppi Locali è composto dal Presidente, dai membri del C.E. e dai Responsabili dei Gruppi Locali (art. 12) o in caso di impedimento da un loro sostituto eletto dai soci del Gruppo Locale.

Ai Gruppi Locali con un numero di soci superiore a trenta spetta un rappresentante in più per ogni altro insieme di trenta soci. Il Presidente può invitare, per ogni riunione, un numero non superiore a tre esperti con funzione consultiva.

Nell'ipotesi che il Responsabile di un Gruppo Locale sia anche Membro del C.E., il relativo Gruppo può designare un altro Socio come suo rappresentante.

Il C.G.L. si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione scritta del Presidente, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o per la richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Il C.G.L. discute sull'ordine del giorno proposto dal Presidente e sui punti richiesti da almeno un quarto dei suoi membri (almeno dieci giorni prima della riunione). L'ordine del giorno deve

riguardare i compiti dell'Associazione, sulla base delle mozioni e delle indicazioni votate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Le decisioni del C.G.L. coerenti con gli indirizzi dell'Assemblea generale sono vincolanti per l'Associazione quando è presente almeno la metà dei membri di diritto e quando sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il C.G.L. procede alla nomina dei Membri del C.E., in ragione di non più di 4 Membri, votando su una rosa di soci concordata con il Presidente sulla base delle loro accertate disponibilità operative e delle specifiche competenze di cui all'art. 8.

Art. 10 - Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, di cui uno possibilmente iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, con mandato quadriennale rinnovabile.

Essi devono vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale, presentando all'Assemblea generale una propria relazione scritta in occasione dell'esame del rendiconto annuale.

Art. 11 - Consulenti e Comitato degli Esperti

Affiancano con continuità l'Attività del S.A.E. Consulenti scelti per la loro competenza biblica, teologica, culturale. L'Associazione si avvale, inoltre, in ordine alle varie iniziative, della collaborazione di un Comitato degli Esperti.

Detti collaboratori sono nominati dal Comitato Esecutivo, che fissa i loro compiti e il funzionamento del Comitato.

Essi possono partecipare alle riunioni degli organi sociali su invito di chi ne promuove la convocazione. Non hanno diritto di voto a meno che lo posseggano per altro titolo.

Art. 12 - Gruppi Locali

I Soci costituiscono localmente "Gruppi S.A.E.", previa approvazione del C.G.L.. L'approvazione può essere revocata in caso di non conformità con lo spirito e le linee statutarie dell'Associazione.

Tali Gruppi nell'ambito degli scopi del S.A.E. hanno attività locali autonome e tengono contatti organizzativi regolari con il C.E. e con il C.G.L. tramite il Presidente e il Rappresentante del Gruppo. Eventuali iniziative che assumono rilevanza e diffusione più ampia del piano locale (incontri, pubblicazioni, uso dei media a livello nazionale), vanno condivise previamente dal C.E.. La struttura essenziale di ogni Gruppo Locale comprende l'Assemblea e il responsabile del Gruppo.

Ogni gruppo si dà ordinariamente un proprio regolamento. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e delibera, a maggioranza semplice dei presenti, sull'attività del Gruppo. Per ogni sua riunione l'Assemblea nomina, tra i Soci presenti, un Presidente e un Segretario.

I verbali dell'Assemblea sono inviati in copia al C.E..

Il responsabile del Gruppo viene eletto dall'Assemblea fra i soci in forma epistolare (per facilitare il coinvolgimento di tutti i Soci) con maggioranza semplice, per un mandato triennale rinnovabile. Egli convoca l'Assemblea, anima e coordina l'attività del Gruppo, partecipa come membro di diritto al C.G.L. e tiene i rapporti con il C.E. tramite il Presidente.

Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare con voto consultivo anche persone invitate dal Responsabile e accettate dall'Assemblea. Nell'espletamento della sua attività il gruppo

locali può avvalersi di uno o più Consulenti, scelti dall'Assemblea per la competenza biblica, teologica, culturale. I Gruppi Locali provvedono autonomamente al proprio sostentamento.

Art. 13 - Coordinamento zonale

I Gruppi locali, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, previa approvazione del C.E. possono costituire forme e livelli di coordinamento territoriale autonomamente determinati. Per le loro iniziative in ambito più vasto vale il criterio stabilito per i Gruppi Locali (art. 12, c. 3).

Art. 14 - Fondo Comune

L'Associazione provvede al proprio finanziamento con le quote pagate dai Soci e, con i proventi di manifestazioni e pubblicazioni, con eventuali contributi, sussidi, lasciti, donazioni; con gli interessi attivi e le rendite patrimoniali.

Art. 15 - Anno finanziario e bilancio

L'Anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Al termine di ogni "esercizio", il C.E. predispose il bilancio consuntivo e preventivo che deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in Assemblea straordinaria, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, il quale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.